

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA)

Ordinanza n° 78

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA SANITARIA – SFALCIO DELL’AMBROSIA E DELL’ERBA INFESTANTE-.

IL SINDACO

PREMESSO che la pianta “Ambrosia” e l’erba infestante si sono diffuse nei comuni dell’ASL della Provincia di Varese e sono causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche nelle sue varie forme cliniche, in special modo derivanti dalla pollinosi provocata dall’ambrosia;

CONSIDERATO che l’Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline e che i luoghi preferenziali di crescita dell’Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

RILEVATO che l’incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione dell’ambrosia e di altri tipi di erbe infestanti e che la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio periodico (almeno tre tagli) tra giugno e settembre delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione dell’ambrosia nonché la diffusione delle altre tipologie di erbe infestanti;

DATO ATTO che per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di interventi periodici **di pulizia e sfalcio dell’ambrosia e anche di aree dove vi è presenza di erba infestante;**

RITENUTO di dover disporre in via contingibile ed urgente misure volte a limitare l’ulteriore diffusione dell’Ambrosia e conseguentemente contenere l’aero-dispersione del suo polline e la diffusione di altre tipologie di erbe infestanti, al fine di evitare per quanto possibile l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO pertanto di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia e di altre tipologie di erbe infestanti coincidente con il mese di settembre;

VISTA l’Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto “Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata”;

VISTA la nota A.S.L. datata 10.05.2010 prot.n. 2010/014ISP0041979 con cui sono state trasmesse la nota della DG Sanità della Regione Lombardia del 28/04/2010 prot. n. H1.2010.0015650 ad oggetto: Prevenzione delle allergopatie da ambrosia in Lombardia, che reca importanti indicazioni di carattere preventivo e la relativa relazione predisposta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione in merito alla problematica relativa alla diffusione della pianta Ambrosia nella quale sono descritti gli interventi che possono essere intrapresi a livello comunale tra cui l’emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche in caso di inottemperanza;

VISTE le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

VISTO il Regolamento locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde di erba infestante;

VISTI gli art. 50, 5° comma del Dlgs. 18.08.2000 n.267 e 117 del D.Lgs.31.3.98, n. 112;

VISTO il Regolamento di Tutela ed Utilizzo del Patrimonio Vegetazionale del Comune di Caronno Pertusella e successive modifiche;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);

Ai proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;

Agli amministratori di condominio;

Ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati;

Ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia e di erbe infestanti nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano quattro sfalci, prima della fioritura, nei seguenti periodi:

I° sfalcio: entro il 20 Giugno;

II° sfalcio: entro il 10 Luglio;

III° sfalcio: entro il 10 Agosto;

IV° sfalcio: entro il 10 Settembre

E' consigliabile che gli sfalci (taglio dell'erba) siano effettuati ad almeno 2 cm. dal suolo;

ORDINA ALTRESI'

L'affissione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio, alle bacheche comunali e tabelloni informativi, nonché la pubblicazione sul notiziario comunale e sul sito internet del Comune di Caronno Pertusella, per renderla nota alla cittadinanza.

INVITA

La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia **da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisiifolia.

RENDE NOTO

che chiunque viola le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti per l'ambrosia e l'erba infestante, ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia e/o di erba infestante, sarà punibile con una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,67);

In ogni caso il Sindaco, a tutela della salute della popolazione, provvederà allo sfalcio immediatamente d'ufficio, a spese degli interessati inadempienti, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

Gli Uffici di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;


DISPONE

La trasmissione della presente al Corpo di Polizia Locale per quanto di loro competenza, al Messo comunale per l'affissione all'Albo Pretorio, al Protocollo, all'Ufficio Ecologia e all'Ufficio LL.PP. per opportuna conoscenza.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art.3, 4° comma della legge 7/8/1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia e nel termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6/12/1971, n. 1034) ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale li 3.6.2010



Il Sindaco
Augusta Maria Borghi-

Augusta Maria Borghi